

COMUNE DI ALBI

STATUTO

DELIBERA N. 37 DEL 4/11/2004.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. Il Comune di Albi è ente autonomo locale che rappresenta, cura, gli interessi e salvaguarda i diritti della propria comunità nell'ambito dei principi della Costituzione e secondo le leggi statali e regionali e le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Albi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Calabria, con la Provincia di Catanzaro, con la Comunità Montana della Presila Catanzarese, con il Parco Nazionale della Sila e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile della comunità di Albi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - favorire la diffusione dei servizi sociali sul territorio in collaborazione con le associazioni di volontariato e i privati;
 - concorrere a determinare un miglioramento della qualità della vita di tutta la popolazione amministrata, anche straniera;
 - favorire la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, indipendentemente dalla etnia, dalle idee politiche e religiose di ognuno;
 - valorizzare e tutelare le risorse naturali ed ambientali del territorio comunale;
 - promuovere la funzione sociale dell'economia pubblica e privata;
 - promuovere l'unione politica ed economica europea;
 - perseguire gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione repubblicana, con particolare riferimento al consolidamento dei valori di libertà, democrazia e solidarietà ed il rifiuto della dittatura e del fascismo, e alla promozione della cultura della pace e dell'integrazione etnica;
 - assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la pari opportunità tra uomini e donne;

- garantire la più ampia informazione della propria attività con particolare attenzione alle frazioni in quanto più decentrate dalla sede comunale.
- promuovere attraverso politiche mirate la diffusione e l'utilizzazione delle moderne tecnologie, in quanto adatte a rimuovere gli ostacoli che frenano il decollo economico delle aree territoriali più svantaggiate.
- sviluppare politiche di associazione con i Comuni limitrofi al fine di armonizzare la gestione dei servizi, la salvaguardia ambientale e lo sviluppo del territorio e gli strumenti urbanistici generali.

Art. 3

Programmazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di benefici per la propria comunità.
2. Il Comune nell'ambito del proprio ruolo e all'interno dei propri settori di intervento, partecipa e concorre alla determinazione delle scelte, obiettivi, piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Provvede, inoltre, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione per ciascun obiettivo, acquisendo il contributo e la partecipazione di tutti.
3. I principi della collaborazione, della cooperazione e sussidiarietà sono assunti dal Comune come metodo ordinatore per l'esercizio delle proprie funzioni e della propria attività nell'ambito della programmazione coordinata tra gli enti locali di riferimento e nei rapporti con i cittadini e le loro associazioni.

Art. 4

Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio comunale comprende oltre Albi Capoluogo, la frazione di San Giovanni d'Albi e i villaggi di Buturo e Acquafredda;
2. La sede principale del Comune è presso il palazzo municipale di via Serra n.1 ove sono collocati gli uffici comunali, ove siede il Sindaco e ove si riuniscono la Giunta e il Consiglio comunale.
3. La Giunta e il Consiglio comunale, in casi del tutto eccezionali, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Segni distintivi del Comune sono il gonfalone e lo stemma, così successivamente descritti:
"drappo di colore bianco, riccamente ornato di ricami argentati e caricato dallo stemma con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Albi". Le parti di metallo e i nastri sono argentati. Nella freccia è rappresentato lo stemma e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali fregiati d'argento.";
"partito di rosso e di azzurro, alla verghetta d'argento attraversante sulla partizione, carica delle lettere ALBI disposte l'uno sotto l'altra di nero; nel primo alla stella di sei punte d'argento; nel secondo al castello torricellato di un pezzo al naturale. Ornamenti esteriori da Comune."

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I Gli Organi

Art. 7**Norme Generali**

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Sindaco e il Consiglio comunale sono organi istituzionali elettivi e durano in carica secondo quanto stabilisce la legge.
3. La Giunta è nominata dal Sindaco.
4. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali per realizzare un'efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 8**Pari Opportunità**

1. Ai fini di azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna il Consiglio comunale può istituire una apposita Commissione comunale speciale.
2. Compatibilmente con la composizione del Consiglio comunale e con le norme statutarie in seno alla commissione predetta, nonché in seno alla Giunta comunale e negli altri organismi di rappresentanza deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

CAPO II**Il Consiglio Comunale****Art. 9****Elezione del Consiglio Comunale**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, e, rappresentando l'intera collettività, delibera l'indirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

Art. 10**Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca, coordina e dirige i lavori dell'assemblea, attiva le commissioni comunali, convoca i capigruppo consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte a loro giudizio.
3. In assenza del Presidente a presiedere il Consiglio Comunale è il consigliere più anziano, per come indicato nel successivo art.13 comma 4.

Art. 11**Competenze del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza nei seguenti punti: a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, Regolamenti, salvo quelli attribuiti per legge alla Giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni programmatiche e revisionali, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali e la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri; c) Convenzioni tra i Comuni o con altri enti e forme associative, loro modificazioni; d) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione del Comune ad s.p.a. affidamento di attività o servizi mediante convenzione; e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino bilanci futuri, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. l) acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano una mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nelle ordinarie amministrazioni di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge. n) presentazione, discussione e votazione, disciplinata dalla legge, della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco; o) revoca con apposita mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per gravi inadempimenti della legge, dello Statuto e/o dei Regolamenti, il Presidente dell'assemblea elettiva.

Art. 12**Linee Programmatiche di Mandato**

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, secondo le prerogative che gli sono attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Alla fine del mandato, nel periodo antecedente al rinnovo del Consiglio Comunale, il Sindaco ha facoltà di dare notizia all'assemblea elettiva dello stato di attuazione e di realizzazione del programma presentato, il documento sottoponendolo a discussione e votazione del Consiglio Comunale.

Art. 13**Diritti, Prerogative e Obblighi dei Consiglieri Comunali**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, in numero di un quinto dei membri del Consiglio, di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze.
3. Hanno il diritto di ottenere dagli uffici, dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. In ogni caso i Consiglieri richiedenti devono espressamente motivare la richiesta e le finalità delle stesse, da effettuarsi per iscritto e nel rispetto della vigente normativa e regolamentazione sull'accesso agli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere più votato, in caso di parità da quello più vecchio di età.
5. Ciascun consigliere è obbligato ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ove vengono recapitati tutti gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
6. I due quinti dei consiglieri assegnati possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. La mozione deve essere approvata, con votazione palese e appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'approvazione sancisce lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
7. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività comunale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
8. Lo stato giuridico del consigliere comunale è disciplinato dalla legge.

Art. 14

Decadenza, Dimissioni e Surroga dei Consiglieri Comunali

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale provvede con comunicazione scritta a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha diritto a far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il consiglio esamina ed infine delibera.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al presidente del Consiglio Comunale e immediatamente protocollate. Sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto essendo immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.
5. In caso di sospensione dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla temporanea supplenza con il primo dei non eletti della lista collegata al consigliere sospeso.
6. Non si procede a surroga qualora si dimettono contemporaneamente, nella stessa giornata, la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. In questo caso si avviano le procedure di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

Art. 15

I Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale - Sindaco in prima adunanza, contestualmente all'indicazione del capogruppo,
2. Il Comune di Albi ha l'obbligo, attraverso i suoi uffici, di consegnare ai capigruppo una copia dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni gruppo consiliare per poter essere costituito deve ricevere l'adesione di almeno tre consiglieri. Gli altri Consiglieri non potranno costituire gruppi e non potranno designare capigruppo.

Art. 16

Le Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per l'esercizio delle proprie funzioni e per fini di indagini, di controllo, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza può essere attribuita a Consiglieri di minoranza.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni extra consiliari o miste aventi natura propositiva o consultiva
3. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
4. La delibera di istituzione di una Commissione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 17

Norme Generali di Funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle commissioni consiliari, extra e miste, sono stabilite da apposito Regolamento.

CAPO III La Giunta Comunale

Art. 18

Composizione e Nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da quattro assessori.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 19

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori, oltre le cause di incompatibilità previste dalla legge, coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 20

Decadenza

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. Nel caso di mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio comunale, nei confronti del Sindaco.

Art. 21

Cessazione, Dimissioni e Revoca degli Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa sono iscritte all'o.d.g. e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale e nominando il sostituto o i sostituti.

Art. 22

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori componenti la Giunta.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni
3. Nel caso di impedimento permanente, decesso, e altre cause previste dalla legge, del Sindaco le funzioni di capo dell'amministrazione sono svolte dal vice sindaco fino allo svolgimento delle nuove elezioni.

Art. 23

Ruolo e Competenze Generali

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta attua gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio medesimo.
4. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale per le materie di propria competenza
5. Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e/o del consuntivo.

Art. 24

Esercizio delle Funzioni

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
2. E' convocata dal sindaco che fissa la data della riunione, l'ordine del giorno tenendo conto di eventuali proposte dei singoli assessori.
3. E' presieduta dal sindaco, o in caso di sua assenza dal vice sindaco, o ancora in assenza di entrambi dall'assessore più anziano di età.
4. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale che redige il verbale. In caso di astensione obbligatoria del Segretario le relative funzioni vengono svolte dall'assessore più giovane per età.
5. Il Sindaco può disporre che a partecipare alle riunioni di giunta siano presenti, per particolari argomenti, funzionari del comune, progettisti, consulenti, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, consorzi, commissioni, società ed istituzioni con funzioni esclusivamente consultive.

CAPO IV Il Sindaco

Art. 25

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con il sistema maggioritario, comunque secondo la legge, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella prima adunanza, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla
4. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta e al suo interno del vice sindaco e convoca il Consiglio comunale per la convalida degli eletti e per gli altri adempimenti.
5. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione e ufficiale di governo
6. Esercita tutte le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune
7. Rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 26

Competenze

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale
2. Presenta al Consiglio le linee programmatiche
3. Convoca e presiede la Giunta,
4. Provvede alla nomina, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nei termini di legge
5. Provvede alla nomina del Segretario Generale e, eventualmente, del Direttore Generale
6. Provvede alla nomina dei Responsabili di settore o di Area;
7. Il Sindaco, può con proprio decreto attribuire ai singoli componenti la Giunta, la responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale
8. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto
9. Ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune
10. Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori
11. Può sospendere l'adozione di atti specifici emanati dai singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta
12. Convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni
13. Vigila sull'attuazione degli indirizzi di governo e del Consiglio comunale da parte del Segretario generale o del Direttore Generale o dei singoli Responsabili di settore
14. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e secondo le direttive regionali gli orari degli esercizi commerciali, artigianali dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi
15. Sovrintende al corpo di polizia municipale
16. Acquisisce informazioni e atti anche riservati

17. Promuove indagini e verifiche amministrative sulla attività del Comune
18. Fissa gli argomenti da porre all'o.d.g. e la data di convocazione della Giunta
19. Nomina e revoca gli assessori
20. Può conferire deleghe agli assessori ed ai consiglieri comunali
21. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.
22. Esercita ogni funzione a lui delegata dalla legge quale titolare di attribuzioni per servizi statali
23. Esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 27

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al Consiglio Comunale
2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 28

Mozioni di Sfiducia

1. Il voto contrario ad una proposta del sindaco da parte del Consiglio Comunale non ne comporta le dimissioni
2. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la nomina viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario
4. La mozione di sfiducia, nelle stesse modalità di cui sopra, si applica nei confronti del Presidente del Consiglio comunale. La sua approvazione comporta l'elezione, con votazione separata nella stessa adunanza, del nuovo Presidente del Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 29

La Valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 30**Associazioni**

1. Il Comune riconosce e promuove, a tal fine, le forme di associazionismo presenti nel territorio
2. Al fine della registrazione in un apposito elenco, l'associazione deposita nella segreteria del Comune copia dello Statuto, l'indicazione della sede ufficiale e del legale rappresentante
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite in apposito albo regionale
4. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo sviluppo dell'attività associativa
5. Il contributo può essere espresso anche con il godimento gratuito di strutture, beni o servizi dell'ente
6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno, entro il 31 dicembre, il rendiconto finanziario e depositarlo nella segreteria comunale.
7. A tutte le associazioni è garantita pari opportunità.
8. Il volontariato riconosciuto dal Comune si svolge nelle associazioni registrate presso l'ente
9. Il Comune promuove ed incentiva la costituzione di una Consulta delle associazioni e del volontariato

Art. 31**Istanze, Proposte e Petizioni**

1. Le istanze consistono in interrogazioni dirette per iscritto al Sindaco, ad un assessore o al presidente del Consiglio comunale o al Segretario comunale o ai singoli Responsabili dei servizi, per conoscere la veridicità o meno di un fatto e lo stato di attuazione di eventuali risoluzioni intorno ad una determinata questione. Possono essere presentate da soggetti singoli o da Associazioni, da Comitati o soggetti collettivi in genere. La risposta deve arrivare entro trenta giorni dal ricevimento secondo i dettami previsti dalla legge.
2. Le petizioni sono dirette a sollecitare o attivare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. È presentata al Sindaco per iscritto ed in forma esclusivamente collettiva, da almeno cinquanta cittadini elettori del Comune, indicando tutte le generalità, di cui uno referente, al quale inviare le comunicazioni. Entro trenta giorni il Sindaco ne dichiara l'ammissibilità, entro sessanta giorni la petizione deve essere discussa dalla Giunta o dal Consiglio Comunale o dai funzionari del Comune ai quali è, eventualmente, diretta.
3. Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali. Esse devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, oltre che indicare la forma di reperimento di fonti economiche ove necessitassero di risorse per la loro attuazione o esecuzione. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva e sottoscritte da almeno cento cittadini elettori del Comune indicando tutte le generalità, di cui uno referente per le comunicazioni del caso. Entro trenta giorni il Sindaco ne accerta la validità ed ammissibilità della proposta, entro sessanta giorni dal ricevimento ha l'obbligo di inserirla nella discussione della Giunta o del Consiglio comunale.

CAPO II

Il Referendum

Art. 32

Il Referendum consultivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 250 iscritti nelle liste elettorali del Comune può chiedere che vengano indetti referendum consultivi su materie di carattere generale di competenza comunale o intercomunale, previa intesa con i Comuni limitrofi o aderenti alla Comunità Montana Presila Catanzarese.

Art. 33

Il Referendum abrogativo

1. Il Comune nell'intento di favorire una più incisiva e marcata partecipazione popolare alla vita amministrativa indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di atti a contenuto normativo o amministrativo, quali ad esempio lo Statuto o i Regolamenti comunali, quando lo richiedano un numero di elettori residenti non inferiore ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Non possono essere ammessi a referendum materie quali il Bilancio, i tributi locali, le tariffe e i mutui, quelle attività amministrative vincolate dalla legge statale o regionale, le designazioni e nomine del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi, gli espropri per pubblica utilità, o le materie già sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum, sia esso consultivo o abrogativo, è consentito su tutte le altre materie non espressamente escluse dallo Statuto.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di facile comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il referendum è valido se ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori del Comune.
6. Nel caso di risposta affermativa nel referendum abrogativo l'atto normativo o amministrativo sottoposto al giudizio degli elettori si intende abrogato.
7. Nel caso di accoglimento di una proposta sottoposta al vaglio del corpo elettorale con referendum consultivo essa può essere rigettata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, motivando la decisione.
8. L'ammissibilità della richiesta dei proponenti il referendum è stabilita con apposita Commissione della quale fanno parte il Sindaco o un suo delegato, un consigliere di maggioranza, un consigliere di opposizione, il Segretario Comunale o direttore Generale se nominato e un laureato in Scienze Politiche, Scienze dell'Amministrazione, Giurisprudenza o equipollenti, non necessariamente iscritto nelle liste elettorali del Comune, a scelta del Presidente della Commissione, quando nel Comune manchi la figura del Difensore Civico.
9. Il Presidente della Commissione per l'Ammissibilità del Referendum è il consigliere di opposizione, trattandosi di commissione di garanzia. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le firme per essere valide si devono raccogliere nelle modalità previste per i Referendum nazionali.
11. Le firme si devono raccogliere, dopo la presentazione del quesito presso la segreteria del Comune, tra settembre e dicembre dell'anno della presentazione.
12. La Commissione all'uopo costituita decide sull'ammissibilità del quesito referendario entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta del Comitato Promotore.

13. La consultazione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivi alla proclamazione di ammissibilità.
14. La costituzione dei seggi elettorali avviene come nelle elezioni di altro genere. E' la Commissione per l'ammissibilità del Referendum che procede alla nomina, con sorteggio, dei Presidenti di seggio tra i candidati inseriti nell'apposito albo. È il Responsabile dell'Area amministrativa a sorteggiare gli scrutatori.
15. La proclamazione del risultato è fatta dal presidente del Seggio elettorale più numeroso, una volta raccolti i risultati di tutti i seggi del Comune.
16. L'iter di cui ai comma precedenti vale sia per il referendum consultivo che per quello abrogativo.
17. Il referendum non può aver luogo in coincidenza di consultazioni provinciali o comunali. In questo caso si intende rimandato di un anno.

CAPO III

Il Diritto di Accesso e di Informazione del cittadino

Art. 34

Diritto di informazione

1. L'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini il diritto di informazione relativa all'attività da essa svolta
2. La pubblicazione avviene di norma mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile, situato nell'atrio del palazzo comunale e nelle bacheche poste nelle principali vie del Comune
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato
4. Le ordinanze, i contributi ad associazioni o ad altri enti devono essere pubblicizzati.

Art. 35

Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati in apposito Regolamento e secondo le modalità da esso stabilite.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato a chiunque vi abbia interesse su motivata richiesta per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le modalità stabilite dal regolamento
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito, la loro riproduzione al mero costo della fotocopia
4. In caso di diniego da parte del dipendente del Comune che ha in deposito l'atto o il documento, l'interessato può ricorrere per iscritto al Sindaco, il quale deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di ulteriore diniego devono essere esplicitate le motivazioni, per iscritto, che impediscono la divulgazione dell'atto.

CAPO IV

Il Difensore Civico

Art. 36**Istituzione del Difensore Civico**

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico per le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione allo scopo di tutelare l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti comunali, degli altri atti amministrativi nonché il rispetto dei diritti del cittadino

Art. 37**Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra cittadini di provata esperienza, moralità e professionalità, idonee ad assicurare l'imparzialità dell'ufficio.
2. Il Comune ha la facoltà di aderire o promuovere un accordo tra enti locali per l'istituzione associata dell'Ufficio del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino alla elezione del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4. Il Difensore Civico relaziona al Consiglio Comunale sulla propria attività entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 38**Requisiti**

1. Non è eleggibile chi si trovi nella condizione di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere comunale, i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali o del Comune, i ministri di culto, gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune, gli amministratori di consorzi, unioni, associazioni, società di cui il Comune è parte, i dipendenti comunali e gli amministratori comunali o quelli di enti, imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevono da esso contributi e sovvenzioni o chiunque altro abbia rapporti giuridici con il Comune
2. E' eleggibile chi abbia conseguito la laurea in Scienze Politiche, Scienze dell'Amministrazione, Giurisprudenza o materie equipollenti.

TITOLO IV**I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI****CAPO I****Competenze dei Comuni****Art. 39****I Servizi Comunali**

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Albi.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare e di stabilire la modalità della loro gestione

3. La scelta gestionale di affidare a terzi i servizi è libera e dipende dal Consiglio comunale che deve comunque attenersi ai principi di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità. I servizi affidati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 40

La gestione

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici locali
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite appositi Regolamenti, le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi, i tempi e le modalità di fruizione per i cittadini, i criteri di ripartizione degli oneri tra utenti e Comune.

Art. 41

Le Aziende Speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia finanziaria e gestionale e ne approva lo Statuto
2. Il Presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone che hanno i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e dotate di speciale competenza tecnica ed amministrativa
3. Il Direttore è assunto per pubblico concorso
4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e la finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
5. Il Consiglio comunale approva i bilanci, il programma ed il conto consuntivo delle aziende speciali
6. Le aziende speciali hanno l'obbligo del pareggio finanziario
7. Gli amministratori possono essere revocati dal Consiglio Comunale

Art. 42

Le istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica e senza rilevanza imprenditoriale ma dotati di autonomia gestionale
2. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Direttore e il Presidente nominati dal Sindaco, che può anche revocarli per gravi inadempienze o documentata inefficienza
3. Gli indirizzi e le finalità delle istituzioni, nonché i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione di beni e servizi sono determinati dal Consiglio comunale
4. Il Consiglio comunale approva i bilanci, i programmi e il conto consuntivo dell'istituzione.

Art. 43

Società per azioni o a Responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a S.p.A. o a S.r.l. a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi pubblici. Nel caso di servizi pubblici primari la partecipazione del Comune dovrà essere maggioritaria, eventualmente anche unitamente ad altri enti pubblici.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni sono sottoposte ad approvazione del Consiglio comunale
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale
4. i consiglieri comunali non possono essere nominati nei c.d.a. della società costituita
5. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società

CAPO II

Convezioni, Consorzi, Accordi di Programma e Unioni di Comuni

Art. 44

Forme associative e convenzioni

1. Il Comune di Albi può promuovere con la Provincia, la Comunità Montana ed altri Comuni forme di collaborazione e cooperazione idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 45

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, è possibile la stipulazione di apposite convenzioni tra enti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti contraenti.

Art. 46

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare la costituzione di un consorzio tra enti locali.
2. Il Consiglio comunale con maggioranza qualificata vota la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati, lo statuto del Consorzio.
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale
4. Gli organi del Consorzio sono: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente ed eventualmente un Direttore.
5. Delegato del Comune è il Sindaco o un suo delegato.

Art. 47**Unione di Comuni**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può aderire o farsi promotore della costituzione di una Unione di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti
2. Il Comune di Albi ha come obiettivo futuro la ricostituzione dell'antico Comune di Tabernae che comprendeva oltre Albi anche gli attuali Comuni di Magisano, Taverna, Sorbo San Basile, Fossato Serralta e Pentone.

Art. 48**Accordi di Programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrante e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro adempimento.
2. L'accordo di programma consiste nell'accordo unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del Presidente della Comunità Montana e dei sindaci delle amministrazioni interessate. Viene definito in una conferenza la quale provvede alla definizione dell'accordo in oggetto ai sensi della legge
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI****CAPO I****Principi e Criteri Fondamentali di Gestione****Art. 49****Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. L'attività della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa
2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite
3. La struttura amministrativa del Comune di Albi si articola in Settori o Aree ai quali sono preposti i Responsabili di Settore o di Area
4. Ai Responsabili di Settore o di Area spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli Atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla scorta degli indirizzi della Giunta Comunale.

5. Spettano, in particolare, ai Responsabili di Settore o di Area la presidenza di commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e stipulazione dei contratti, ivi comprese l'approvazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie di merito.
6. I Responsabili di Settore o di Area sono parimenti tenuti ad esprimere i pareri sulla proposta di deliberazioni di loro pertinenza.
7. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economia. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di settore o di area, coordinati dal Segretario comunale o dal Direttore Generale se nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'amministrazione.
8. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, la dotazione organica complessiva, definisce le aree organizzative, le modalità di nomina da parte del Sindaco dei responsabili di settori e di area e le modalità di assegnazione a questi ultimi, del personale per la successiva organizzazione strutturale e funzionale.
9. Il Comune promuove con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali incontri periodici al fine di garantire la migliore attuazione dei contratti collettivi di categoria e la migliore concordia possibile nei rapporti tra i lavoratori e l'Amministrazione comunale.
10. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dal grado della loro autonomia decisionale ed operativa.
11. In deroga al principio della separazione dei poteri, politico e amministrativo, essendo Albi comune sotto la soglia dei tremila abitanti, nel caso non sia possibile individuare in pianta organica professionalità atte a ricoprire il ruolo di Responsabilità di Settore o di Area, o in seguito a reiterate e evidenti disattenzioni nel gestire il ruolo di Responsabile di Settore o di Area con la mancata applicazione delle direttive politiche da parte del dipendente, o nel caso di infrazione ai principi sanciti dallo Statuto da parte del Responsabile di Area o di Settore, il Sindaco può affidare la Responsabilità di uno o di tutti i settori agli assessori comunali.
12. Il Sindaco può ricoprire i posti di Responsabile di settore o di Area con contratto a tempo determinato, fatti salvi i requisiti richiesti, anche con professionisti esterni al personale in pianta organica al Comune. Il contratto ha una durata massima coincidente con la scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

Art. 50

Unità di staff

1. L'Unità di staff è composta dai Responsabili di Settore o di Area, dal Segretario comunale o Direttore Generale se nominato, e dal Sindaco che la presiede.
2. La stessa studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche al fine di realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro, formulando le linee di intervento per l'attuazione della gestione.

CAPO II

Il Segretario Comunale

Art. 51

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.

2. E' nominato dal Sindaco, scelto previa valutazione di merito dall'apposito albo
3. Partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e dell'unità di staff redigendone anche i verbali
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
5. E' Responsabile dell'Ufficio Personale ed è capo del personale.

Art. 52

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare il Segretario comunale Direttore Generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienze

CAPO III

I Dipendenti Comunali

Art. 53

I Dipendenti del Comune

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini
2. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

La Programmazione

Art. 54

La programmazione di bilancio e gli investimenti

1. L'atto che definisce la programmazione di bilancio è il bilancio di previsione annuale, che deve essere corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi , servizi e interventi. La relazione deve contenere il programma triennale delle opere pubbliche, unitamente al programma dei lavori da realizzare in un corso d'anno. Il bilancio programma l'attività del Comune corredandola alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione e gli altri atti di cui nel comma precedente, sono redatti dalla Giunta comunale e devono essere approvati dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, salvo deroghe di legge.

3. Il bilancio di previsione deve attenersi ai principi di universalità, integrità, annualità, specificazione, unità, pareggio e soprattutto veridicità.

CAPO II

L'autonomia Finanziaria

Art. 55

Le risorse e gli investimenti

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e degli altri Enti territoriali, il conseguimento di effettiva autonomia finanziaria
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina, nel rispetto dei limiti di legge, l'entità e i criteri di compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi. È fatto salvo il principio costituzionale della progressività nella applicazione delle tariffe comunali.
3. Il Comune può altresì acquisire risorse mediante l'alienazione dei beni del patrimonio dell'Ente per impiegarle nel finanziamento del programma d'investimenti per opere pubbliche dell'amministrazione, previo voto favorevole del Consiglio comunale.

CAPO III

La Gestione Del Patrimonio

Art. 56

I principi

1. Il Sindaco sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari per assicurare, da parte dei responsabili di settore, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune devono essere dati, di regola, in affitto. Per motivi di pubblico interesse la Giunta può disporre la concessione di beni patrimoniali in comodato o uso gratuito.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati.

CAPO IV

La Revisione Economico- Finanziaria Ed Il Rendiconto Della Gestione

Art. 57

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito alla efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Consiglio comunale e la competente commissione consiliare, se istituita, vengono a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune

anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Revisore dei Conti, al Segretario o Direttore Generale se nominato ed ai funzionari responsabili dei settori o area sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali.

Art. 58

Il regolamento di contabilità

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi e valutazione delle scritture contabili oltre ai criteri e alle metodologie in base alle quali i funzionari responsabili di settore o area devono periodicamente riferire alla Giunta, al Consiglio comunale o alla Commissione consiliare, se istituita, circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti.
2. Il Consiglio comunale approva il Regolamento di contabilità.

Art. 59

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale, a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti finanziari dell'Ente, collabora con il Consiglio comunale e la Giunta, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente, formula proposte e suggerimenti per una più efficiente produttività ed economicità della gestione.
3. Qualora il Revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione economico- finanziaria dell'Ente ha l'obbligo di riferirlo immediatamente al Consiglio comunale o alla competente Commissione se istituita.

CAPO V Appalti E Contratti

Art. 60

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alla fornitura di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Responsabile del procedimento di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico

CAPO VI Concessionario della Riscossione

Art. 61**La Tesoreria**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito, preferibilmente legato al territorio di appartenenza del Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dello stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dalla convenzione.
4. Le modalità della riscossione delle entrate tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi o secondo le norme di legge.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che all'Ente comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
6. Il Regolamento di contabilità stabilisce inoltre le modalità relative all'assegnazione della concessione del servizio di tesoreria e o della riscossione delle entrate ad un istituto di credito di cui al primo comma.

TITOLO VII**NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 62****Regolamenti di attuazione**

1. Il Consiglio comunale approva entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il proprio regolamento
2. Gli altri regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, restano nel frattempo in vigore i vecchi regolamenti che nelle parti che non contrastano con il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e con lo Statuto. Ove fossero già in linea con le nuove disposizioni, continuano regolarmente a produrre i loro effetti senza necessità di modifica alcuna.

Art. 63**Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, o, qualora questa maggioranza non venga raggiunta, approvato in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 64**Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole in prima istanza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta in due successive votazioni da tenersi entro trenta giorni.
2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

Art. 65

Norme di riferimento

1. In base al principio della gerarchia delle fonti del diritto, l'entrata in vigore di leggi costituzionali, ordinarie o regionali che contrastano con parti dello Statuto o dei regolamenti comunali abrogano immediatamente le norme statutarie o regolamentari del Comune.
2. A tale principio devono attenersi scrupolosamente sia gli organi politici che amministrativi del Comune.